



COMUNE DI PARMA

REGOLAMENTO DI CITTADINANZA ATTIVA

SULLA PROMOZIONE DELL'IMPEGNO
CIVICO E
SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI
E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI
URBANI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N.2015/84 DEL 17/11/2015

STRADA REPUBBLICA 1
43121 PARMA

SOMMARIO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Finalità.....	5
Art. 2 - Definizioni.....	5
Art. 3 - Principi generali.....	7
SEZIONE II - ATTIVITA' SOLIDARISTICHE.....	9
Art. 4 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	10
Art. 5 - Caratteristiche dell'attività di impegno civico.....	10
Art. 6 - I cittadini attivi.....	11
Art. 7 - Ambiti di intervento ed attività di impegno.....	11
Art. 8 - Patto di impegno.....	12
Art. 9 - L'attivazione dei cittadini.....	14
Art. 10 - Controlli.....	15
SEZIONE III - CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI.....	16
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	17
Art. 11 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione.....	17
Art. 12 - I cittadini attivi.....	17
Art. 13 - Patto di collaborazione.....	17
Art. 14 - Interventi sugli spazi pubblici e sugli edifici.....	18
Art. 15 - Promozione dell'innovazione sociale e dei servizi collaborativi.....	19
Art. 16 - Promozione della creatività urbana.....	19
Art. 17 - Innovazione digitale.....	19
Art. 18 - Giardini condivisi.....	19
Art. 19 - Orti in Comune.....	20
Art. 20 - Food Forest.....	22
CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE.....	23
Art. 21 - Disposizioni generali.....	23
Art. 22 - Proposte di collaborazione.....	23
CAPO III – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI.....	25
Art. 23 - Interventi di cura occasionale.....	25
Art. 24 - Gestione condivisa di spazi pubblici.....	25
Art. 25 - Gestione condivisa di spazi privati ad uso pubblico.....	25
Art. 26 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici.....	26
CAPO IV – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI.....	27
Art. 27 - Individuazione degli edifici.....	27
Art. 28 - Gestione condivisa di edifici.....	27
CAPO V – FORMAZIONE.....	28
Art. 29 - Finalità della formazione.....	28
Art. 30 - Il ruolo delle scuole.....	28
CAPO VI – FORME DI SOSTEGNO.....	29
Art. 31 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	29
Art. 32 - Affiancamento nella progettazione.....	29

Art. 33 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti	29
Art. 34 - Autofinanziamento	30
Art. 35 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate.....	30
CAPO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE	31
Art. 36 - Comunicazione collaborativa	31
Art. 37 - Strumenti per favorire l'accessibilità delle opportunità di collaborazione	31
Art. 38 - Rendicontazione, misurazione e valutazione delle attività di collaborazione....	31
CAPO VIII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA	33
Art. 39 - Prevenzione dei rischi.....	33
Art. 40 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.....	33
Art. 41 - Tentativo di conciliazione.....	33
SEZIONE IV – SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI ED EREDITA'	34
Art. 42 - Contratti di sponsorizzazione.....	35
Art. 43 - Donazioni.....	35
Art. 44 - Eredità e legati testamentari.....	35
SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	37
Art. 45 - Clausole interpretative	38
Art. 46 - Entrata in vigore e sperimentazione.....	38

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. In armonia con le previsioni della Costituzione Italiana e dello Statuto Comunale il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione fra cittadini e Comune di Parma per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dal Comune di Parma e per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli artt. 32 (Cittadinanza attiva) e 33 (Dialogo 2.0) del Regolamento comunale sugli organismi di partecipazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2014 nonché agli artt. 114 co. 2, 117 co. 6 e 118 ult. co. della Costituzione.
2. Il Comune intende in questo modo:
 - promuovere l'impegno volontario, la cittadinanza attiva e sviluppare il capitale sociale della comunità locale;
 - orientare i cittadini verso un maggior impegno sociale, attraverso il coinvolgimento attivo nella vita della comunità, dedicando tempo e competenze allo svolgimento di compiti di utilità sociale;
 - favorire pratiche di responsabilità e restituzione civica nelle persone che, in condizioni di temporanea difficoltà, beneficiano di servizi/sostegni pubblici.
 - sostenere servizi e progettualità dell'Amministrazione potenziando le risorse comunitarie da attivare nella realizzazione di progetti di sostegno a persone in difficoltà e le reti informali a supporto degli interventi di cura.

ART. 2- DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali, immateriali e digitali che i cittadini ed il Comune, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'art. 118 ult. co. della Cost., per condividere con l'Ente la responsabilità della cura o rigenerazione degli stessi, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
 - b) **Comune o Ente o Amministrazione:** il Comune di Parma nelle sue diverse articolazioni istituzionali ed organizzative.
 - c) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale od a vocazione sociale, che si attivano per lo svolgimento di attività solidaristiche o per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente Regolamento.
 - d) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione d'interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

- e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- f) **Patto di impegno:** il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito e le modalità di impegno volontario in attività promosse dal Comune.
- g) **Interventi di cura:** interventi volti alla protezione, alla conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- h) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'Ente con carattere di continuità e di inclusività.
- i) **Interventi di rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni mediante metodi di co-progettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.
- j) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.
- k) **Giardini condivisi:** spazi pubblici con finalità socioculturali e ambientali che, a differenza dei giardini pubblici tradizionali, vedono protagonisti tutti i cittadini, riuniti intorno ad un progetto comune per rendere migliore il loro quartiere; si connotano come fenomeno spontaneo legato alla necessità di presidiare aree urbane verdi e non, abbandonate e spesso degradate.
- l) **Orti in comune:** aree di proprietà comunale finalizzate alla realizzazione di orti coltivati con metodi sostenibili applicando i principi della permacultura, concesse in uso temporaneo e precario a titolo gratuito;
- m) **Food Forest/Forest Garden:** è un tipo di coltivazione multifunzionale a bassa manutenzione che prende a modello l'ecosistema bosco e nel quale si coltivano piante da frutto, piante da legno, ortaggi, aromi, fiori, erbe medicinali, fibre tessili, piante mellifere e tanto altro, in armonia con le necessità umane e della natura. Può essere realizzata in giardini e appezzamenti di qualsiasi grandezza, anche molto piccoli. Una food forest mira ad imitare i processi caratteristici di un ecosistema a "bosco immaturo". Mentre una foresta matura è dominata da grandi alberi e una "chioma" chiusa che lascia penetrare poca luce, un bosco immaturo è caratterizzato da alberi di diversa dimensione, arbusti, erbe e presenta zone in ombra alternate a zone più illuminate offrendo una varietà di nicchie ecologiche ed elevata produttività.
- n) **Portale istituzionale:** lo spazio di cittadinanza su internet per la pubblicazione di informazioni e notizie istituzionali, la fruizione di servizi on line e la partecipazione a percorsi interattivi di condivisione nonché il canale di

comunicazione per la raccolta, la valutazione e il commento di proposte avanzate dall'amministrazione ai cittadini e viceversa;

- o) CCV:** I CCV sono i Consigli di Cittadini Volontari allo scopo di assicurare una larga e incidente partecipazione dei cittadini nella condivisione di problematiche di rilevante interesse pubblico. Essi rappresentano i bisogni delle comunità locali e ne promuovono la partecipazione attiva. Esercitano in modo del tutto gratuito funzioni consultive e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta. Sono stati istituiti 13 CCV corrispondenti ai 13 quartieri storici di Parma con il Regolamento comunale sugli organismi di partecipazione approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 18.12.2014;
- p) Donazione:** La donazione è il contratto [1321 c.c.] col quale, per spirito di liberalità [770, 809 c.c.], una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione [770, 771, 772 c.c.].
- q) Contratto di sponsorizzazione:** un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro o a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell'ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;
- r) Sponsor:** il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti od altra utilità ad altro soggetto (sponsee), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo dello sponsor;
- s) Sponsee:** il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor secondo le modalità del relativo contratto;

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

1. La collaborazione tra cittadini e Comune si ispira ai seguenti valori e principi generali:

 - a) **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Ente ed i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
 - b) **Pubblicità e trasparenza:** il Comune garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c) **Responsabilità:** l'Ente valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale del rapporto, nonché quale presupposto necessario affinché

la collaborazione sia effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;

- d) **Inclusività ed apertura:** gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;
- e) **Sostenibilità:** nell'esercizio della propria funzione di tutela dell'interesse pubblico, il Comune verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri eccessivamente superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali;
- f) **Proporzionalità:** l'Ente commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione;
- g) **Adeguatezza e differenziazione:** le forme di collaborazione tra cittadini e Comune sono adeguate alle esigenze di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene di cui trattasi e delle persone al cui benessere il bene medesimo è funzionale;
- h) **Informalità:** l'Ente richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando le stesse sono previste dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, sempre comunque nel rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dalla legge e dai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- i) **Autonomia civica:** il Comune riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte degli stessi.

SEZIONE II
ATTIVITÀ SOLIDARISTICHE

ART. 4 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Comune di Parma intende:
 - promuovere e sviluppare la cittadinanza attiva sotto forma di volontariato in associazioni organizzate o in servizi e progetti dell'Amministrazione;
 - promuovere, sviluppare e veicolare informazioni sulle attività di impegno civico presenti e attive nel territorio;
 - sostenere, attraverso l'inserimento di nuovi cittadini attivi, le attività delle organizzazioni di volontariato che operano sul territorio cittadino per il bene della collettività.
2. Il Comune di Parma intende inoltre sperimentare pratiche di responsabilizzazione e restituzione civica che coinvolgano, ove le condizioni personali lo rendano possibile, utenti e beneficiari dei servizi comunali.

ART. 5 - CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ DI IMPEGNO CIVICO

1. L'impegno civico può essere definito come l'azione prestata in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà ed impegno civile, da cittadini che intendano partecipare alla vita comunitaria, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività solidaristiche promosse dal presente regolamento si connotano sempre come integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale.
3. Le attività di impegno civico, continuative o saltuarie, sono gratuite e non possono in alcun modo prefigurare un rapporto di dipendenza o dar luogo a diritto di precedenza, di preferenza o ad agevolazioni nei concorsi banditi dal Comune, né ad alcun tipo di diritto non previsto espressamente dal presente Regolamento o da leggi vigenti. Tale attività non costituisce rapporto di lavoro, per cui le persone impegnate non possono vantare nei confronti del Comune alcun diritto di tipo retributivo, previdenziale o assicurativo in genere.
4. I cittadini attivi non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune e quindi l'instaurazione di rapporti con essi non comporta la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
5. L'attività dei cittadini attivi non è in alcun modo subordinata, ma si esplica, secondo obiettivi e modalità predeterminate, in un rapporto di collaborazione con il personale dipendente del Comune.
6. L'attività dei singoli cittadini attivi non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari diretti. L'Amministrazione si impegna a rimborsare ai cittadini attivi esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e

preventivamente concordate. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

ART. 6 - I CITTADINI ATTIVI

1. L'Amministrazione si rivolge a quei cittadini disponibili a svolgere a titolo volontario attività di utilità sociale nella comunità e ai cittadini che, beneficiando di servizi o forme di sostegno da parte del Comune, possono, in ottica di "restituzione" alla collettività, impegnarsi in attività/progetti orientati al bene comune.
2. I cittadini che intendono impegnarsi in attività solidaristiche e di impegno civico devono avere un'età non inferiore agli anni 14.
3. I cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

ART. 7 - AMBITI DI INTERVENTO ED ATTIVITÀ DI IMPEGNO

1. Gli ambiti di intervento e di impegno dei cittadini sono:
 - attività socio assistenziali (in favore di anziani fragili o non-autosufficienti; persone con disabilità; persone in condizioni di povertà, disagio ed emarginazione; famiglie vulnerabili e genitori in difficoltà; persone con dipendenze; rifugiati o richiedenti-asilo; donne vittime di violenza ed altri).
 - attività educative e formative;
 - attività sanitarie (assistenza ammalati; prevenzione e tutela della salute; soccorso e trasporto);
 - attività di protezione civile;
 - attività culturali e di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
 - attività di tutela e valorizzazione dei diritti (economia solidale; intercultura; pace e diritti umani; solidarietà internazionale);
 - attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale;
 - tutela animali;
 - attività e manifestazioni sportive.
2. Le possibili attività di impegno dei cittadini coinvolti sono, a titolo esemplificativo:
 - affiancamento a persone fragili (disabili, anziani, madri sole, ecc.) per attività di compagnia, accompagnamento e trasporto, preparazione pasti, riordino dell'abitazione, ritiro ricette mediche e acquisto medicinali, ritiro documenti, effettuazioni di piccole riparazioni domestiche e piccole manutenzioni ed altro;

- supporto nell'assistenza a persone anziane inserite in case residenza e centri diurni per attività di compagnia, supporto nei pasti, cura e igiene della persona ed assistenza ospedaliera;
- supporto nell'assistenza a persone disabili inserite in centri socio-occupazionali e socio-riabilitativi per attività di compagnia, supporto ai pasti, cura e igiene della persona ed assistenza ospedaliera;
- supporto nei centri di aggregazione giovanile, nei centri pomeridiani per minori;
- accoglienza, ascolto ed orientamento di persone in difficoltà;
- sostegno nei compiti scolastici;
- distribuzione di pasti e generi alimentari in mense ed altre realtà impegnate nel sostegno a persone in condizioni di povertà;
- custodia, vigilanza di strutture pubbliche;
- piccoli lavori di manutenzione presso abitazioni private ed edifici di proprietà e/o in uso al Comune;
- attività di tutela, ripristino, conservazione, manutenzione, custodia di parchi pubblici, aiuole, aree verdi, aree cortilizie delle scuole e degli edifici pubblici e impianti sportivi;
- vigilanza davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola;
- attività di assistenza durante il trasporto scolastico e per le operazioni di accesso e uscita dagli edifici scolastici, anche in collaborazione con gli organi scolastici competenti;
- supporto all'organizzazione e realizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, sportivo, ludico e ricreativo;
- attività di supporto presso le biblioteche comunali.

ART. 8 - PATTO DI IMPEGNO

1. Il patto di impegno è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione delle attività promosse dall'Amministrazione.

2. Al patto d'impegno è allegato un **progetto d'impegno** in cui vengono riportati i seguenti punti:

- sintetica descrizione dell'attività;
- data d'inizio e di fine dell'attività;
- impegno orario/durata;
- luogo/i di attività;

- eventuali spese previste rimborsabili (conformi a quanto previsto dalla legge 266/91);
- mezzi e attrezzature necessari allo svolgimento del servizio messe a disposizione dal Progetto.

3. Attraverso la sottoscrizione del patto il cittadino si impegna a:

- svolgere le attività previste e concordate nel progetto di impegno esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- rifiutare ogni forma di compenso che potrebbe essere offerto da terzi;
- assicurare adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito;
- dare immediata comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- partecipare alle iniziative di formazione, aggiornamento ed informazione programmate;
- operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali è rivolta l'attività, nonché della loro privacy, con particolare riguardo alle loro opinioni in campo politico, etico e religioso e alle condizioni sociali e sanitarie;
- (in caso di attività che comportano relazioni con minori) dichiarare l'assenza dei motivi ostativi previsti dalla Legge n.38 del 6/02/2006; ("Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet" che prevede che "La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 600-septies c.p comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori").

4. Il Comune si impegna a:

- descrivere e pubblicizzare le modalità e i tempi di realizzazione dei progetti/servizi in cui può esplicarsi l'impegno civico dei cittadini;
- individuare figure di tutoraggio capaci di accogliere ed accompagnare il cittadino nell'esperienza di impegno civico;
- offrire iniziative di formazione e di momenti di aggiornamento (in caso di impegno continuativo e di lunga durata);
- garantire un'adeguata copertura assicurativa nell'ambito dell'attività di impegno civico esercitata contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, senza nessun onere a carico dei cittadini attivi;

- riconoscere al cittadino attivo esclusivamente il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata, oggettivamente necessarie e preventivamente concordate;
- fornire ai cittadini attivi, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica;
- definire, ove necessario, le modalità per determinare la riconoscibilità del cittadino attivo da parte dell'utenza.

ART. 9 – L'ATTIVAZIONE DEI CITTADINI

1. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua la struttura deputata all'orientamento dei cittadini interessati. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il cittadino il primo interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
2. I Consigli dei Cittadini Volontari (CCV) promuovono a livello territoriale le attività di impegno civico promosse dal Comune di Parma così come le pratiche di responsabilizzazione e restituzione civica che coinvolgano utenti e beneficiari dei servizi comunali, dandone inoltre ampia pubblicizzazione attraverso i canali di informazione previsti dai singoli consigli nei diversi quartieri.
3. L'attività dei cittadini attivi è coordinata dal Responsabile del Servizio Comunale di volta in volta competente, a seconda della diversa tipologia di attività svolta, che deve:
 - individuare il tutor di riferimento;
 - valutare la compatibilità dell'intervento con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - autorizzare all'utilizzo di mezzi e attrezzature e agli eventuali rimborsi spese;
 - verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici;
 - garantire l'attività di monitoraggio e valutazione del progetto.
4. I tutor, individuati ai sensi dell'articolo che precede, devono:
 - comunicare alla struttura deputata alla gestione dei progetti d'impegno la data di inizio di attività e/o di cessazione, e ogni altra segnalazione necessaria al buon funzionamento del progetto per mezzo di una modulistica appositamente predisposta;
 - vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i cittadini attivi rispettino i diritti, la dignità e le opzioni individuali delle persone fruitrici delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
 - verificare i risultati attraverso incontri periodici con i cittadini impegnati, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche disgiuntamente;

- comunicare al proprio Responsabile ogni elemento ai fini della prosecuzione o meno dell'esperienza, la presenza eventuali elementi problematici o infortuni occorsi al cittadino attivo.

ART. 10 - CONTROLLI

1. L'Amministrazione comunale controlla il corretto svolgimento delle attività dei cittadini attivi ed ha la facoltà di sospenderne in qualsiasi momento le attività qualora:
 - da esse possa derivare un danno per il Comune di Parma;
 - vengano a mancare le condizioni richieste dal presente Regolamento o dai patti di impegno;
 - siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità;
 - l'Amministrazione non ritenga più opportuno il prosieguo dell'attività.

SEZIONE III

CURA E RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

ART. 11 - FINALITÀ, OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le seguenti disposizioni si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione del Comune di Parma.
2. La collaborazione tra cittadini e Comune si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.
3. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento, le erogazioni dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplinate da apposito atto regolamentare approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 24 settembre 2013.

ART. 12 - I CITTADINI ATTIVI

1. L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso formazioni sociali in cui esplicano la loro personalità, stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al successivo art. 13 rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
4. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva, qualora comminata con sentenza, ed alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. I patti di collaborazione di cui all'art. 13 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.
6. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

ART. 13 - PATTO DI COLLABORAZIONE

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. A seconda delle specifiche necessità di regolamentazione che la collaborazione presenta, il patto definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi perseguiti e le azioni di cura condivise;

- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini ed Ente;
 - i) l'affiancamento del personale comunale ai cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole dello specifico patto;
 - j) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
 - k) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.

ART. 14 - INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI

1. La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti modalità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare:
 - a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa;
 - d) la rigenerazione.
2. L'intervento è finalizzato a:
 - integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
 - assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

3. Possono essere altresì realizzati interventi, tecnici o finanziari, di rigenerazione di spazi pubblici e di edifici.

ART. 15 - PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE SOCIALE E DEI SERVIZI COLLABORATIVI

1. Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti sul territorio comunale, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali, attivino relazioni sociali e forme inedite di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali, con particolare riferimento al portale istituzionale.
2. Il Comune promuove la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare, di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta alla emersione di nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione dello stesso. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali.
3. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo incentivando la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale, associazioni e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.
4. Gli spazi e gli edifici di cui al presente Regolamento rappresentano una risorsa funzionale al raggiungimento delle finalità di cui sopra. Il Comune riserva una quota di tali beni alla realizzazione di progetti che favoriscano l'innovazione sociale o la produzione di servizi collaborativi.

ART. 16 - PROMOZIONE DELLA CREATIVITÀ URBANA

1. Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio e per la coesione sociale.
2. Per il perseguimento della promozione della predetta creatività, in particolare di quella giovanile, il Comune riserva una quota degli spazi e degli edifici di cui al presente Regolamento.
3. Il Comune può promuovere la creatività urbana anche attraverso la valorizzazione temporanea di spazi e immobili di proprietà comunale in attesa di una destinazione d'uso definitiva. I suddetti beni possono essere destinati ad usi temporanei, evitando in tal modo la creazione di vuoti urbani e luoghi di conflitto sociale.

ART. 17 - INNOVAZIONE DIGITALE

1. Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per il portale istituzionale da parte della comunità, con particolare attenzione all'uso di dati e infrastrutture aperti, in un'ottica di beni comuni digitali.

ART. 18 – GIARDINI CONDIVISI

1. Il Comune di Parma annovera, tra gli interventi di rigenerazione urbana di estremo valore per la comunità, i giardini condivisi ossia luoghi aperti, amichevoli, conviviali e formativi che promuovono l'incontro tra generazioni e culture con un fine prevalentemente socio-culturale. Essi aggiungono valore alle risorse, costruiscono relazioni locali con altre strutture del territorio (associazioni, residenti, scuole, etc..) e contribuiscono fortemente allo sviluppo di una rete sociale ed economica di

vicinato prima e di quartiere poi. Non esiste un modello definito di Giardino Condiviso. Ogni gruppo di persone può organizzarsi per realizzare un progetto adatto alle proprie esigenze e a quelle del luogo in cui vive. Ciascuno può portare come contributo le proprie capacità, la propria creatività e la propria socialità attraverso un processo partecipativo.

Giardini Condivisi vedono protagonisti tutti i cittadini perché sono realizzati e gestiti dagli abitanti riuniti intorno a un progetto comune che renda migliore la zona in cui vivono. La presenza attiva dei cittadini ed il conseguente presidio delle aree-giardino contribuisce all'aumento del senso di sicurezza, all'eliminazione dell'eventuale degrado sociale ed estetico ed alla disincentivazione di attività latenti.

2. I giardini condivisi hanno l'obiettivo di:
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano creando occasioni per momenti di socialità e di incontro;
 - promuovere le buone pratiche di sostenibilità ambientale sensibilizzando i cittadini, le famiglie, i gruppi e le associazioni presenti sul territorio comunale e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio attraverso processi di autogestione dei beni comuni e di autorganizzazione sui bisogni per contrastare gli effetti della crisi economica che colpisce le famiglie;
 - educare alla tutela e alla salvaguardia del territorio, stimolando i cittadini all'apprendimento di tecniche di giardinaggio, orticoltura e frutticoltura attraverso l'utilizzo e la riscoperta delle varietà antiche locali e tradizionali, per la salvaguardia della biodiversità.
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza della comunità al territorio soddisfacendo la domanda sociale di "paesaggio", di "ambiente", di "socialità", recuperando sia gli spazi pubblici con finalità sociali, culturali o ambientali e migliorandone anche l'aspetto estetico, sia i saperi e le tradizioni della cultura contadina del territorio;
 - promuovere stili di vita positivi attraverso l'attività fisica delle parti più deboli della società e l'accrescimento di una cultura alimentare sana e sicura;
 - favorire l'integrazione sociale, la solidarietà e l'intercultura attraverso: lo scambio tra generazioni riducendo la distanza tra giovani generazioni, le generazioni intermedie e le generazioni anziane; l'inclusione dei migranti; lo sviluppo di percorsi riabilitativi e di quelli educativi.
 - stimolare la creatività e le capacità dei cittadini coinvolti attraverso un uso consapevole dei materiali e delle risorse disponibili.
3. Come per tutti i progetti di rigenerazione urbana anche nel caso dei Giardini Condivisi verrà stipulato un patto di collaborazione con l'Amministrazione che comprenderà inoltre gli obblighi di apertura al pubblico da parte dei soggetti assegnatari degli spazi, di gestione e coltivazione dell'area e di comunicazione alla cittadinanza.
4. Gli orti inseriti all'interno di progettualità complesse classificabili quali Giardini Condivisi sulla base di questo Regolamento non dovranno sottostare ai vincoli previsti per gli "ORTI IN COMUNE" di cui al successivo art. 19.

ART. 19 – ORTI IN COMUNE

1. Il Comune di Parma promuove la partecipazione della cittadinanza nella cura costante e continuativa di spazi verdi e la concessione in uso temporaneo e precario a titolo gratuito di aree di proprietà comunale finalizzate alla realizzazione di orti coltivati con metodi sostenibili applicando i principi della permacultura. Il presente

articolo disciplina le modalità di assegnazione degli Orti in Comune come previsto dall'art. 12 del Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 14.04.2015.

2. Il Comune di Parma favorisce la creazione di orti nelle aree urbane e periurbane, nei terreni adibiti a verde pubblico sottoutilizzati, nelle aree dismesse o inutilizzate e nei terreni da ripristinare attraverso interventi di rinaturazione, con le seguenti finalità:
 - considerare l'agricoltura urbana come componente fondamentale della rigenerazione ambientale e spaziale del paesaggio urbano e periurbano;
 - favorire la riqualificazione dei terreni inutilizzati mitigando le situazioni di marginalità e degrado, nonché delle aree residue e interstiziali collegate strettamente agli insediamenti (in-between spaces), che permettano un'integrazione degli orti con il tessuto urbano;
 - incoraggiare i processi di integrazione sociale e avvicinare i cittadini alla realtà agricola attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
 - valorizzare le produzioni e le essenze ortive tradizionali locali;
 - valorizzare il bene comune, ostacolando il consumo di territorio e l'impermeabilizzazione dei terreni;
 - offrire presidio sociale e favorire la sicurezza urbana, rafforzando o ripristinando il senso di appartenenza al territorio e alla comunità.
3. La Giunta, in accordo con il Settore Patrimonio, individua periodicamente, nell'ambito delle aree di proprietà comunale, la cartografia e l'elenco delle zone disponibili per la concessione in uso (è possibile consultare l'elenco delle aree presso il Comune di Parma e sul suo portale web). I soggetti interessati possono proporre all'Amministrazione Comunale di rendere disponibili per la concessione in uso ulteriori aree di proprietà comunale che verranno vagliate dal Direttore del Settore competente ed eventualmente integrate nell'elenco da parte della Giunta Comunale. L'area di proprietà comunale mantiene, sempre e comunque, le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
4. Le aree di cui al precedente paragrafo saranno oggetto di apposita procedura ad evidenza pubblica (avviso pubblico) con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nell'avviso pubblico verranno indicati i criteri per la valutazione delle richieste di concessione in uso, i beneficiari della concessione, gli estremi della concessione stessa nonché i limiti e i doveri di utilizzo. Una Commissione comunale presieduta dal Dirigente del Settore competente alla gestione del patrimonio valuterà le proposte pervenute e stabilirà la graduatoria di assegnazione. Nell'ipotesi in cui alla pubblicazione dell'avviso da parte del Comune, non segua la presentazione di alcuna proposta di collaborazione da parte dei cittadini attivi, l'Ente può rivolgersi direttamente a soggetti scelti discrezionalmente.
5. Gli Orti in Comune sono destinati in parte ad interventi di orticoltura ed in parte ad interventi di rigenerazione urbana.
6. Nelle aree destinate all'orticoltura è ammessa unicamente la creazione di orti:
 - a) coltivati con metodi sostenibili applicando i principi della permacultura;
 - b) destinati alla coltivazione di ortaggi, fiori ed erbe aromatiche ad uso del concessionario;La superficie riservata alla rigenerazione urbana:
 - a) è destinata ad attività non orticole finalizzate a favorire l'attrattività, la vitalità sociale, il benessere ambientale e la rigenerazione sostenibile degli spazi pubblici;

b) è di libera fruizione da parte di tutti i cittadini.

ART. 20 – FOOD FOREST

1. Il Comune di Parma annovera, tra gli interventi di rigenerazione urbana di estremo valore per la comunità, anche i progetti relativi alla Food Forest intesa come un “parco pubblico” dove gli alberi e le piante oltre ad essere decorativi, fornire ombra ed ossigeno, forniscono anche cibo agli abitanti della città e un habitat a flora e fauna locale, minimizzando le risorse e gli input esterni necessari al suo mantenimento. Le piante sono coltivate utilizzando sia lo spazio orizzontale che quello verticale e garantendo un abbondante copertura vegetale del suolo ed una varietà di condizioni di ombra e luce simulando principalmente l'ecosistema del bosco immaturo. L'area di Food Forest rappresenta un'opportunità per ristabilire le relazioni di quartiere, aumentare la resilienza della comunità, produrre cibo e materiali utili all'uomo, e riportare angoli di natura in città. Gli abitanti potranno studiare l'evoluzione di questo piccolo ecosistema sia negli anni che nelle stagioni. Vedranno i giovani alberi diventare adulti nel corso degli anni e i fiori diventare frutti e poi semi nel corso delle stagioni.
2. Come per tutti i progetti di rigenerazione urbana anche nel caso dei progetti Food Forest verrà stipulato un patto di collaborazione con l'Amministrazione che comprenderà inoltre gli obblighi di gestione e coltivazione dell'area e di comunicazione alla cittadinanza.
3. Le coltivazioni inserite all'interno di progettualità complesse classificabili quali Food Forest sulla base di questo Regolamento non dovranno sottostare ai vincoli previsti per gli “ORTI IN COMUNE” di cui al precedente art. 19.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ART. 21 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La funzione di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dell'organizzazione comunale, quale funzione istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 118 ult. co. della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da garantire la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino, il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo ed il carattere trasversale dell'esercizio della stessa.
2. Al fine di un maggior coinvolgimento dei cittadini attivi e di una maggiore condivisione a livello territoriale, il Comune individua le strutture deputate alla ricezione delle proposte di collaborazione. Tali strutture, rappresentate dai CCV presenti nei 13 quartieri storici della città, provvederanno direttamente, per il territorio di loro competenza, alla raccolta delle proposte e alla loro trasmissione alla struttura interessata presso il Comune di Parma. Qualora i cittadini lo desiderino, possono presentare la loro proposta online. Questa verrà automaticamente inviata oltre che all'amministrazione al CCV di competenza territoriale;
3. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla gestione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'Amministrazione.
4. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini devono ricevere il consenso del Comune.
5. In relazione agli interventi di cura e rigenerazione di cui all'art. 37 co. 1, il consenso del Comune può essere manifestato *ex ante*. In tali ipotesi i cittadini attivi, accettando le regole prefissate possono intraprendere gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani senza la necessità di ulteriori formalità.
6. Negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione.
7. Il Comune pubblica periodicamente l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture digitali che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
8. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, economicità ed efficacia.

ART. 22 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:
 - a. la proposta sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
 - b. la proposta rientri tra i moduli di collaborazione predefiniti di cui all'art. 37 co.1;

- c. la proposta sia presentata dai cittadini negli ambiti previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del co. 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento. Nell'ipotesi in cui alla pubblicazione dell'avviso da parte del Comune, non segua la presentazione di alcuna proposta di collaborazione da parte dei cittadini attivi, l'Ente può rivolgersi direttamente a soggetti scelti discrezionalmente.
 3. Nel caso di cui alla lett. b) del co. 1, l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.
 4. Nel caso di cui alla lett. c) del co. 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, saranno coinvolte nell'istruttoria.
 5. La struttura competente valuta preliminarmente la rispondenza della proposta alle prescrizioni del presente Regolamento e se la ritiene di interesse pubblico, dispone adeguate forme di pubblicità della stessa tramite la pubblicazione di un avviso all'Albo Pretorio on line e sul sito internet istituzionale, al fine di acquisire, entro i termini perentori indicati, osservazioni dai cittadini utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a fare emergere eventuali effetti pregiudizievoli della medesima, oppure nuove proposte sullo stesso bene. Nel caso in cui siano presentate una o più nuove proposte di collaborazione sullo stesso bene, la predetta struttura utilizzerà quale criterio per la valutazione delle varie proposte quello di incentivare comunque la collaborazione di tutti i cittadini, garantendo sempre il perseguimento dell'interesse pubblico.
 6. La proposta di collaborazione viene, inoltre, sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.
 7. La struttura predispose, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone al dirigente dell'ufficio o degli uffici competenti per materia.
 8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al proponente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici coinvolti nell'istruttoria.
 9. La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta all'approvazione del dirigente purché sia conforme agli strumenti urbanistici dell'Ente. Diversamente verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.
 10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del dirigente.
 11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul portale istituzionale del Comune, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

CAPO III – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

ART. 23 - INTERVENTI DI CURA OCCASIONALE

1. La realizzazione degli interventi di cura occasionale non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione, ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione.
2. Al fine di favorire la diffusione ed il radicamento delle pratiche di cura occasionale, il Comune pubblicizza sul proprio portale gli interventi realizzati, evidenziando le aree di maggiore concentrazione degli stessi.

ART. 24 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PUBBLICI

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66% delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio pubblico.
5. Il Comune riconosce il diritto di prelazione nella gestione delle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai proprietari che raggiungano almeno il 66% della proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio, cooperativa di vicinato o comprensorio.

ART. 25 - GESTIONE CONDIVISA DI SPAZI PRIVATI AD USO PUBBLICO

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio privato ad uso pubblico.
2. I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.
3. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con l'uso pubblico o con la proprietà privata del bene.
4. Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi. Il Comune favorisce la disponibilità dei proprietari o degli esercizi commerciali ad aggregarsi in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio che rappresentino almeno il 66% delle proprietà immobiliari o degli esercizi commerciali che insistono sullo spazio privato ad uso pubblico.

ART. 26 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE DI SPAZI PUBBLICI

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici o privati ad uso pubblico, da realizzare grazie ad un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'Ente corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono, in particolare, essere presenti:
 - a. relazione illustrativa,
 - b. programma di manutenzione,
 - c. tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale,
 - d. stima dei lavori da eseguirsi.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che il Comune assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'Ente individua gli operatori economici mediante una delle procedure previste dal D.lgs. n. 163/2006.
5. Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.
6. Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

CAPO IV – INTERVENTI DI CURA E RIGENERAZIONE DI EDIFICI

ART. 27 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI

1. Sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale anche in seguito all'esito di procedure partecipative e deliberative, la Giunta, in accordo con il Settore Patrimonio, individua periodicamente, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.
2. La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate.
3. Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Laddove necessario, il Comune promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.
4. Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

ART. 28 - GESTIONE CONDIVISA DI EDIFICI

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.
2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui al comma 1.
3. La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
4. I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'Ente e sono ritenuti dal medesimo.
5. La concessione di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune viene effettuata attraverso il patto di collaborazione in accordo con quanto previsto nel Regolamento per la disciplina della concessione/locazione/affitto di beni immobili comunali o nella disponibilità del Comune approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 14.04.2015.

CAPO V – FORMAZIONE

ART. 29 – FINALITA' DELLA FORMAZIONE

1. 1. Il Comune riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a trasformare i bisogni che nascono dalla collaborazione tra cittadini e amministrazione, in occasioni di cambiamento.
2. La formazione è rivolta sia ai cittadini attivi, sia ai dipendenti ed agli amministratori del Comune, anche attraverso momenti congiunti.
3. L'Amministrazione mette a disposizione dei cittadini attivi le competenze dei propri dipendenti e fornitori, e favorisce l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità e liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni.
4. La formazione rivolta ai cittadini attivi è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a. applicare le corrette tecniche di intervento nelle azioni di cura, pulizia e manutenzione;
 - b. acquisire conoscenze sul quadro normativo, sulla prevenzione dei rischi e sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
 - c. documentare le attività svolte e rendicontare le forme di sostegno;
 - d. utilizzare consapevolmente le tecnologie, le piattaforme e di media civici.
5. La formazione rivolta ai dipendenti e agli amministratori del Comune è finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze:
 - a. conoscere e applicare le tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
 - b. conoscere e utilizzare gli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità ;
 - c. conoscere e utilizzare gli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali.

ART. 30 – IL RUOLO DELLE SCUOLE

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.
3. I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni solidaristiche o di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curricolari.

CAPO VI – FORME DI SOSTEGNO

ART. 31 - MATERIALI DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività e, nei limiti delle risorse disponibili, i beni strumentali ed i materiali di consumo.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
3. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini ed associazioni al fine di svolgere attività analoghe.
4. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

ART. 32 - AFFIANCAMENTO NELLA PROGETTAZIONE

1. Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

ART. 33 - RISORSE FINANZIARIE A TITOLO DI RIMBORSO DI COSTI SOSTENUTI

1. Il Comune concorre, laddove concordato e nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Nel definire le forme di sostegno, l'Ente riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo, non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.
4. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione.
5. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti imputabili secondo quanto definito dalla Legge 266/91, da redigersi secondo quanto previsto dall'art. 38 del presente Regolamento. Analoga rendicontazione va predisposta anche in relazione alla quota di contributo eventualmente anticipata all'atto della sottoscrizione del patto.

ART. 34 - AUTOFINANZIAMENTO

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Il patto di collaborazione può prevedere:
 - a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
 - b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
 - c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

ART. 35 - FORME DI RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

1. Al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, il patto di collaborazione può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

CAPO VII – COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

ART. 36 – COMUNICAZIONE COLLABORATIVA

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nel portale istituzionale il luogo naturale per instaurare e far crescere il rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a. consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b. favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c. mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
4. Per realizzare le finalità di cui al precedente comma, il Comune rende disponibili per i cittadini:
 - a. un kit di strumenti e canali per comunicare e fare proposte, quali il sito istituzionale e i social network del Comune;
 - b. dati, infrastrutture/piattaforme digitali in formato aperto;
 - c. un tutoraggio nell'uso degli strumenti di comunicazione collaborativa, anche favorendo relazioni di auto aiuto fra gruppi.

ART. 37 - STRUMENTI PER FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ DELLE OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE

1. Nel rispetto degli ambiti di intervento e dei principi stabiliti dal presente Regolamento, i dirigenti definiscono e portano a conoscenza dei cittadini le ipotesi di collaborazione tipiche, da individuarsi in ragione della loro presumibile maggior frequenza, della possibilità di predefinire con precisione presupposti, condizioni ed iter istruttorio per la loro attivazione o della necessità di prevedere strumenti facilmente attivabili nelle situazioni di emergenza.
2. Il Comune cura la divulgazione ai cittadini anche per via telematica delle informazioni circa le possibilità di collaborazione alla cura e alla rigenerazione dei beni comuni, le procedure da seguire, le forme di sostegno disponibili.

ART. 38 - RENDICONTAZIONE, MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

1. La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare

- visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini e Comune.
2. Le modalità di documentazione e di rendicontazione dell'attività svolta vengono concordate nel patto di collaborazione.
 3. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali:
 - d) **chiarezza:** le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la rendicontazione è destinata;
 - e) **comparabilità:** la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - f) **periodicità:** le rendicontazioni devono essere redatte alla scadenza del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, rendicontazioni intermedie;
 - g) **verificabilità:** i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di rendicontazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
 4. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:
 - h) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - i) azioni e servizi resi;
 - j) risultati raggiunti;
 - k) risorse disponibili e utilizzate.
 5. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.
 6. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione, rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.
 7. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della rendicontazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso strumenti individuati coinvolgendo i cittadini, quali la pubblicazione sul portale istituzionale, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati.
 8. Il Comune e i cittadini si impegnano ad implementare tecniche di misurazione quantitativa delle esternalità positive e negative, dirette e indirette, materiali e immateriali, nonché degli impatti economici, sociali, culturali e ambientali prodotti dalle attività di collaborazione e pongono gli esiti della misurazione quantitativa alla base di un processo di valutazione volto a confermare, modificare o estinguere particolari aspetti o tipologie delle attività di collaborazione, nonché della valutazione di risultato dei soggetti preposti alla loro attuazione per conto dell'amministrazione.

CAPO VIII – RESPONSABILITA' E VIGILANZA

ART. 39 - PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.
3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2 nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
5. Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

ART. 40 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune ed i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con il Comune alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I predetti cittadini assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

ART. 41 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi, può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'Ente ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di Conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

SEZIONE IV
SPONSORIZZAZIONI, DONAZIONI ED EREDITA'

ART. 42 – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Le disposizioni del presente Regolamento, in particolare quelle concernenti il contenuto dei patti di collaborazione, le modalità di presentazione e di esame delle proposte di collaborazione, si applicano, se compatibili, anche alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 26 del Dlgs. n. 163/2006, fatta eccezione per la sponsorizzazione della realizzazione di interventi relativi a beni culturali disciplinata specificamente dall'art. 199-bis del Dlgs n. 163/2006.

ART. 43 – DONAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione: per il perfezionamento di tale contratto è necessaria l'accettazione dell'arricchimento da parte del donatario.
2. La donazione può avere ad oggetto beni mobili (denaro, quadri o opere d'arte, ecc), beni mobili registrati e beni immobili.
3. Il soggetto donante presenterà formale istanza, dallo stesso sottoscritta, al Comune di Parma, nella quale dovranno essere specificate:
 - a. la descrizione puntuale del bene che intende donare;
 - b. la dichiarazione che il bene è di sua esclusiva proprietà;
 - c. la dichiarazione che, ai sensi dell'art. 783 del Codice Civile, attesti la modicità o meno del valore del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.
4. Nell'ipotesi in cui oggetto della donazione a favore del Comune di Parma sia un bene immobile, compete al Consiglio Comunale deliberare sull'accettazione, previo svolgimento di istruttoria tecnica da parte del dirigente competente in materia al fine di verificare la sussistenza di un interesse pubblico ad acquisire il bene di cui trattasi, nonché della convenienza ed opportunità di tale acquisizione per l'Ente.
5. In tutti gli altri casi la competenza ad accettare o meno una donazione è in capo al dirigente competente in materia che provvede con propria determinazione previo svolgimento di istruttoria tecnica.
6. Per le donazioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero beni mobili per i quali il donante abbia dichiarato che il valore del bene non è da considerarsi modico, si provvede alla stipulazione con atto pubblico.
7. Qualora la donazione abbia ad oggetto beni mobili e sia considerata di modico valore, la stessa è valida anche se manca l'atto pubblico purché vi sia stata la consegna del bene all'Ente.

ART. 44 – EREDITA' E LEGATI TESTAMENTARI

1. Il Comune di Parma può ricevere in eredità o in legato beni mobili (denaro, quadri, sculture, ecc.), beni mobili registrati e beni immobili.
2. Nel caso in cui il Comune sia stato nominato erede, accetterà l'eredità con beneficio d'inventario, tramite determinazione dirigenziale (beni mobili e mobili registrati) oppure deliberazione di Consiglio Comunale (beni immobili), previa valutazione del beneficio per la cittadinanza.

3. Nell'ipotesi in cui il Comune sia stato nominato legatario, i diritti connessi al legato si trasmettono al beneficiario automaticamente al momento dell'apertura della successione. In tal caso, verificato che l'oggetto del legato accresce il patrimonio e sia di interesse pubblico per la collettività, il Comune manifesterà l'interesse di non voler rinunciare al beneficio con apposito provvedimento che, in base alla natura del lascito, sarà una determinazione dirigenziale ovvero una deliberazione di Consiglio Comunale.

SEZIONE V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 45 - CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e cittadini, le disposizioni del presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di impegnarsi in attività solidaristiche e di concorrere alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

ART. 46 - ENTRATA IN VIGORE E SPERIMENTAZIONE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dall'esecutività della delibera che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini attivi, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.
4. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporterà l'abrogazione del "Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2010.